



Reg. Sent. 17/19
Reg. Fall. 16/19
Prom. 1159/19
Ref. 130/19

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Marco Vittoria	Giudice
dott. Irene Colladet	Giudice Est.

nel giudizio n. 66 /2019 regist.fall. per la dichiarazione di fallimento, al quale sono stati riuniti i nn. 67/2019 e 73/2019 reg. ist. Fall., nonché il n. 3/2019 conc. Prev.

promosso da

INFINITY A.S.D. IN FALLIMENTO (CF 02784120343) n. 46/2018 R.G.Fall., corrente in Parma, Vicolo Dei Mulini n. 6, dichiarato con sentenza del Tribunale di Parma del 31/05/2018 depositata il 01/06/2018, in persona del Curatore dott. Paolo Capretti, autorizzato alla proposizione del presente ricorso con provvedimento del G.Ddi data 12/04/2019, rappresentato e difeso dall'avv. MINARDI FRANCESCA (CF MNRFNC74P42G337C), con domicilio eletto in Parma, Strada Garibaldi n. 22, presso lo studio del difensore;

MUSCLE FORCE S.R.L. (CF 02851740346), corrente in Parma, Via Ettore Ximenes 27, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante dott. Paolo Capretti, rappresentata e difesa dall'avv. MINARDI FRANCESCA (CF MNRFNC74P42G337C), con domicilio eletto in STRADA GARIBALDI, n. 22 43121 PARMA presso lo studio del difensore

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Parma,
nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Umberto
Ausiello

RICORRENTI

nei confronti di

V.V.V. AQUALENA SRL (C.F.02525670341) corrente in Parma, Via
Ximenes n. 27/A, in persona dell'Amministratore Unico CAPPERI
GIUSEPPE (Cod. Fisc. CPP GPP 91R25 H223J), residente in Reggio
Emilia (RE), Via Monsignor Prospero Simonelli n. 7, rappresentata e
difesa dall'avv. Antonio Dimichele (C.F. DMCNTN74M14L049U) ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, via Pecchioni n.
10;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA.

oggetto: dichiarazione di fallimento

Letti i ricorsi proposti dal Fallimento Infinity A.S.D., da Muscle
Force S.r.l. e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma
per la dichiarazione di fallimento di V.V.V. AQUALENA SRL, nonché
la comparsa di quest'ultima e le successive memorie autorizzate;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite
ex art.15 IV co. l.f.;

ritenuta infondata l'eccezione di tardività in ordine al deposito
della comparsa della debitrice, alla luce del principio, più volte ribadito in
giurisprudenza, secondo cui gli elementi e la documentazione diretta a
provare la sussistenza/insussistenza dei presupposti per la dichiarazione
di fallimento possono essere depositati, per la prima volta, anche in
appello;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I
co. l.f. poiché la debitrice ha sede in Parma, Via Ximenes n. 27/A;

preso atto che questo Tribunale si è già pronunciato sulla richiesta
di concessione dei termini per il deposito della proposta concordataria e
del piano ai sensi dell'art. 161 comma. sesto L.F., ritenendola
inammissibile a fronte dell'inattendibilità delle scritture contabili, come
da relazione della Guardia di Finanza;

specificato preliminarmente che il Ministero della Giustizia, allo stato, non ha dotato le Procure della Repubblica di programmi che consentano al Pubblico Ministero di accedere al PCT, tant'è che in molti Tribunali, al fine di consentire un flusso informativo "telematico" tra gli uffici della procura e quelli del Tribunale, sono stati redatti dei protocolli;

ritenuto, pertanto, che a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del debitore, la procura sia da ritenersi autorizzata e legittimata a depositare i propri atti e documenti nell'ambito del giudizio civile in formato cartaceo, rientrando peraltro tra i poteri del giudice "*autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti*" ai sensi dell'art. 16 bis comma ottavo D.L. 179/2012;

osservato, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione in capo ad Infinity ASD in Fallimento e a Muscle Force S.r.l., per insussistenza dei crediti da essa vantate, che risulta assorbita, in quanto vi è agli atti, comunque, anche l'istanza di fallimento formulata dalla Procura per un debito erariale ingente;

ritenuto che, alla luce delle deduzioni ed eccezioni contenute negli atti depositati da tutte le parti, sia necessario circoscrivere l'oggetto del presente giudizio, vale a dire la verifica della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, di talchè documenti, circostanze e/o contestazioni ultronee non verranno in alcun modo valutate;

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Marcata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;
- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;
- Sussistenza dello stato di insolvenza;

Ritenuto che lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, "*sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili*" (cfr. *ex multis* Cass. n. 7252/2014);

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in

quanto imprenditore esercente attività di *“promozione sportiva in ogni più ampio modo concepita, favorendo lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche, professionali e di promozione sociale...”*, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nel secondo comma dell'art.1 l.f., anche considerato che, in forza delle valutazioni della Guardia di Finanza riportate nell'istanza di fallimento della Procura, le scritture contabili risultano inattendibili¹;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.f., costituito, anche senza prendere in considerazione i crediti asseritamente vantati da Infinity ASD in Fallimento e da Muscle Force S.r.l. rispettivamente per € 151.562,30 ed € 55.000,00 oltre iva e contestati, dalla posta debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per € 1.901.576,95, da quella nei confronti di IRETI per Euro 56.025,58, di HERA per Euro 18.792,42 e di IREN per Euro 13.562,74;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura ed entità del credito dell'erario (ad oggi non soggetto a piani di rientro e/o accordi approvati dall'ente competente), dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci (peraltro incompleti) e dagli accertamenti della Guardia di Finanza come riportati dal Pubblico Ministero, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, tenuto peraltro conto della pluralità di protesti documentati (seppur riconducibili ad una società avente la medesima denominazione ma un differente codice fiscale), della pendenza di un'esecuzione immobiliare per € 231.101,28, della sostanziale impossibilità di continuare l'esercizio dell'attività di gestione degli impianti sportivi di via Siemens oggetto del contratto di

¹ In particolare, con riferimento al bilancio abbreviato d'esercizio al 31.12.2017, approvato in data 20.08.2018, la Guardia di Finanza ha evidenziato che:

- il valore delle immobilizzazioni immateriali pari ad € 370.543,30 è stato ricondotto a concessioni e licenze del 2016 per € 260.185,00, con un incremento quindi nel 2017 di € 110.358,00, che non trova alcun riscontro né giustificazione;
- le disponibilità liquide, costituite dal saldo dei conti correnti in essere al termine dell'esercizio (31.12.2017) e dalla disponibilità di cassa sono state indicate in bilancio per € 354.742,00, mentre dall'esame della documentazione bancaria acquisita nell'ambito del p.p. n. 3485/2017 RGNR risulta che il saldo dei conti correnti intestati alla società al 31.12.2017 era pari ad € 31.606,76, essendo improbabile, alla luce dell'attività esercitata dalla società, che la differenza di € 323.135,24 costituisca la disponibilità di cassa;
- i crediti indicati per € 537.801,00 non sono stati in alcun modo esplicitati, né sembra esservi riscontro degli stessi;
- tra i debiti, non sono stati inseriti quelli tributari contestati nell'ambito del p.p. n. 3485/2017 RGNR, nonostante gli stessi fossero già stati notificati alla società alla data di chiusura dell'esercizio.

affitto di azienda, del fatto che VVV Aqualena sembra aver ceduto l'unico immobile (peraltro gravato da ipoteca volontaria a favore di un istituto bancario) iscritto al bilancio 2017 ad una società terza, e non risultando la debitrice titolare di ulteriori garanzie immobiliari;

ritenuto di indicare come curatore il dott. Gino Capelli, che ha dimostrato ai sensi del novellato art.28 IV co. l.f., dalle emergenze dei rapporti riepilogativi di cui all'art.33 V co. resi in altre procedure, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

DICHIARA

il fallimento di **V.V.V. AQUALENA SRL** (C.F.02525670341) corrente in Parma, Via Ximenes n. 27/A, in persona dell'Amministratore Unico **CAPPERI GIUSEPPE** (Cod. Fisc. CPP GPP 91R25 H223J), residente in Reggio Emilia (RE), Via Monsignor Prospero Simonelli n. 7;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;

NOMINA

Curatore il dott. Gino Capelli con studio in Parma, strada Carlo Pisacane n. 4;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 10/10/2019 ore 11:00;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la

presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 19/06/2019

Il Giudice Est.
Dott. Irene Colladet

Il Presidente
Dott. Antonella Ioffredi

Copia di provvedimento informatico proveniente ed estratta dai sistemi informatici di cancelleria.
Si attesta il deposito in data 24.6.19 e la sottoscrizione con firma digitale del giudice.

Parma, _____

24 6 19, 2019

Amministrativo
Dott.ssa Chiara Maria Bernacchia